



Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Augusta

(0931525501 – 0931978009 – cpaugusta@mit.gov.it – cp-augusta@pec.mit.gov.it)

Prot. n° (*), in data (*).

(*) si vedano il numero di protocollo, e la data, in apice.

Si invia l'allegata Ordinanza di polizia marittima, pubblicata sul sito istituzionale, per la massima diffusione.

d'ordine

Il Capo Sezione Tecnica
Sicurezza e difesa Portuale
T.V. (CP) Valeria ASARO

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, art.21

Firmato Digitalmente da/Signed by:

VALERIA ASARO

In Data/On Date:

lunedì 25 maggio 2026 10:55:41

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

REGIONE SICILIA – ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE

UFFICIO TERRITORIO ED AMBIENTE SIRACUSA

PREFETTURA SIRACUSA

ISTITUTO IDROGRAFICO M.M. GENOVA

COMANDO MARITTIMO SICILIA M.M. AUGUSTA

COMANDO 4° DIVISIONE NAVALE M.M. AUGUSTA

ARSENALE MILITARE MARITTIMO M.M. AUGUSTA

COMANDO STAZIONE NAVALE M.M. AUGUSTA

DIREZIONE MARITTIMA-CAPITANERIA DI PORTO CATANIA

QUESTURA SIRACUSA

CAPITANERIA DI PORTO SIRACUSA

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI SIRACUSA

COMANDO PROVINCIALE G. di F. SIRACUSA

COMANDO PROVINCIALE VV.F. SIRACUSA

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE AUGUSTA-CATANIA

COMUNE DI AUGUSTA

COMMISSARIATO P.S. AUGUSTA

UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA SIRACUSA

COMPAGNIA CARABINIERI AUGUSTA

COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA AUGUSTA

SEZIONE OPERATIVA NAVALE G. di F. SIRACUSA

STAZIONE CARABINIERI AUGUSTA

POSTO POLIZIA DI FRONTIERA AUGUSTA

POLIZIA MUNICIPALE AUGUSTA

DISTACCAMENTO VV.FF. AUGUSTA

SANITA' MARITTIMA AUGUSTA

A.S.P. SR

A.S.P. SR – SERVIZIO VETERINARIO

A.R.P.A. SICILIA SIRACUSA

AVVISATORE MARITTIMO

CORPORAZIONE DEI PILOTI DI AUGUSTA E SIRACUSA

GRUPPO BARCAIOLI DEL PORTO DI AUGUSTA

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI AUGUSTA

RIMORCHIATORI AUGUSTA

(assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it)

(dra@regione.sicilia.it)

(francescomoscuzza@regione.sicilia.it)

(prefettura.siracusa@interno.it)

(maridrografico.genova@marina.difesa.it)

(msicilia.coan@marina.difesa.it)

(comdinav4@marina.difesa.it)

(marinarsen.augusta@marina.difesa.it)

(maristanav.au@marina.difesa.it)

(cpcatania@mit.gov.it)

(questura.sr@poliziadistato.it)

(cpsiracusa@mit.gov.it)

(provsrc@carabinieri.it)

(sr050.protocollo@gdf.it)

(so.siracusa@vigilfuoco.it)

(info@adsmparesiciliaorientale.it)

(info@comunediaugusta.it)

(commissariatoaugusta.sr@poliziadistato.it)

(polfrontiera.sr@poliziadistato.it)

(cpsr418300cdo@carabinieri.it)

(sr111.protocollo@gdf.it)

(sr126.protocollo@gdf.it)

(stsr418310@carabinieri.it)

(polfrontiera.augusta.sr@poliziadistato.it)

(poliziamunicipale@comunediaugusta.it)

(dist.sr05.augustaporto@vigilfuoco.it)

(usma.augusta@sanita.it)

(direzione.generale@asp.sr.it)

(distrettoau.vet@asp.sr.it)

(dapchimicosr@arpa.sicilia.it)

(info@avmar.com)

(piloti_augsira@tiscali.it)

(gba@gruppoarcaiolidelporto.191.it)

(info@ormeggiatoriaugusta.com)

(operativo24h@rraugusta.it)

SERVIZIO CHIMICO DI PORTO AUGUSTA

TEC.MA

S.N.A.D.

GE.S.P.I.

CIANE ANAPO

COMAP

PATANIA SERVIZI MARITTIMI

TERNULLO CRISTOFORO

SICILPONTONI

PNZ

SICULA SEASERVICE

TRINGALI

(damianofassari@tiscali.it)

(grchimiporto@virgilio.it)

(info@tecmasrl.com)

(snad@snad.it)

(info@gruppogespi.com)

(info@anapo.it)

(comap@comap.net)

(pataniaservizimarittimi@tin.it)

(info@ternullocristoforo.it)

(sicilpontonisrl@legalmail.it)

(info@pnzimpresemaritime.com)

(info@siculaseaservice.it)

(posta@pec.cantieretringali.it)

AGENZIA ALKAS

AGENZIA ARTEMIS

AGENZIA BOCCADIFUOCO

AGENZIA CAMBIASO e RISSO Shipping Agency S.r.l.

AGENZIA CAPUANO

AGENZIA ISS

AGENZIA ITA SHIPPING TRADING

AGENZIA ITALNOLI

AGENZIA MARILIA

AGENZIA MEDMAR

AGENZIA MEDISTAR

AGENZIA MEGARA SHIPPING

AGENZIA MSA

AGENZIA NAVISERVICE

AGENZIA PG SHIPPING

AGENZIA ROMEO E FERRERI

AGENZIA VEANMAR

AGENZIA VINCI

AGENZIA GRECO MARE

AGENZIA GEO MARITIME

AGENZIA CSA

AGENZIA LIBERTY MARITIME

AGENZIA MASTROVITI

AGENZIA MARITANKO

AGENZIA MSC ITALIA

AGENZIA NAVAL ASSISTANCE

AGENZIA LIBERTI IAS SRL

AGENZIA E.S.T.

AGENZIA FAMAR SHIPPING

AGENZIA ROMEO SHIPPING

(operations@alkasmarinelt.com)

(operation@theartemisgroup.net)

(info@boccadifuoco.it)

(sicily.ops@cambiasorisso.com)

(agency@capuanoshipping.com)

(iss.augusta@iss-tositti.it)

(ita-st@pec.buffetti.it)

(augusta@italnoli.it)

(mariliaspecialtours@hotmail.com)

(marmedspa@marmedspa.com)

(augusta@medistarshipping.com)

(megaraseashipping@virgilio.it)

(msa.manager@gmail.com)

(operations@naviservice.com)

(operations@pgshipping.it)

(b.ferreri@romeo-ferreri.com)

(augusta@veanmar.it)

(info@vincimarittima.it)

(sicily@grecomare.com)

(augusta@geomaritime.com)

(csaspa@legalmail.it)

(libertymaritimesrl@gmail.com)

(amministrazione@pec.mastroviti.com)

(operations@maritanko.com)

(mscsiciliapec@pec.it)

(navalassistanceservice@legalmail.it)

(info@libertymaritime.it)

(esterminal@pec.it)

(info@famarshipping.it)

(operative@romeoshipping.it)

SONATRACH

ISAB – LUKOIL

(ds-rs-augusta-capiturnopontili@sonatrachitalia.it)

(pontassinturno@isab.com)

(gzappulla@isab.com)

(cmuscio@isab.com)

(vito.frenna@polimerieuropa.com)

(capiturno.pontile@it.sasol.com)

(ppiazza@buzziunicem.it)

VERSALIS

SASOL

BUZZI UNICEM

MAXCOM

EST

(aug@maxcom.it)

CLUB LEVANTE

ASSOCIAZIONE "LE PALME"

CLUB NAUTICO AUGUSTA

PORTO TURISTICO XIFONIA

GOLDEN BAY

NAUTICA GLEM

MARE NOSTRUM

ASSOCIAZIONE INTERPORTO GELA A.P.S.

(a.pandolfo@esterminal.com)

(alessandro.digrande@gmail.com)

(associazionelepalme@gmail.com)

(club.nautico@oksicilia.com)

(portopxa@pxasrl.com)

(goldenbaysrl@gmail.com)

(info@nauticaglem.it)

(natalesalvatoreromano@yahoo.it)

(interportogela@gmail.com)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Augusta

(Tel. 0931/525511 – Allarme 0931/977777 - P.E.I. cpaugusta@mit.gov.it – P.E.C. cp-augusta@pec.mit.gov.it)



ORDINANZA n° (*)

(*) Vedasi numero in intestazione assegnato dal registro ufficiale delle Ordinanze

**Il Capitano di Vascello sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e del Circondario Marittimo,
Comandante del Porto di Augusta**

- Visto il verbale di riunione del 12.03.2026, tenutasi presso la sede della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- Vista la nota n. 5431 del 13.03.2026 della ADSP di Augusta, con la quale si trasmettono i rilievi batimetrici del porto di Augusta;
- Vista i rilievi batimetrici eseguiti dalla Soc. Geonautics s.r.l. commissionati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e la relazione tecnica "doc. n. MD7540_P1874_23_Sering_Rada di Augusta_RCT_R01" eseguita ai sensi del Disciplinare tecnico I.I. 3176 ed. 2023;
- Visto il parere favorevole reso dalla Corporazione dei Piloti di Augusta e Siracusa del 25.03.2026;
- Visto il parere favorevole reso dal Gruppo Ormeggiatori del porto di Augusta del 31.03.2026;
- Vista la Legge 04/04/77 n. 135 "Disciplina della professione di Raccomandario Marittimo";
- Vista la legge 27/12/77 n. 1085 con la quale è stata ratificata la Convenzione di Londra del 1972 relativa al regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- Vista la legge 28/01/1994 n. 84 e successive modificazioni "Riordino della legislazione in materia portuale";
- Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 01 ottobre 1996 relativo all'obbligatorietà del Pilotaggio.
- Vista le disposizioni in materia di funzionamento del sistema PMIS;
- Vista l'Ordinanza n. 55/2018 in data 03/09/2018 della Capitaneria di Porto di Augusta relativa alla disciplina della "Maritime Security" nel porto di Augusta;
- Vista l'Ordinanza n. 76 in data 13 agosto 2025 "Regolamento per la disciplina della navigazione, degli accosti, della circolazione, del traffico commerciale, dello svolgimento di attività, dei servizi marittimi e della polizia portuale in genere nel complesso portuale di Augusta" e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto Il "Disciplinare tecnico per la standardizzazione dei rilievi idrografici" (pubblicazione I.I. 3176 Ed. 2023);
- Ritenuto necessario disciplinare la navigazione nelle immediate adiacenze, lungo gli accessi

e all'interno del porto di Augusta, al fine di tutelare la sicurezza dello stesso e delle operazioni che ivi si svolgono, nonché lo svolgimento di attività tecnico nautiche all'interno del Porto;

Ritenuta la necessità di aggiornare le caratteristiche degli accosti sulla base delle risultanze a seguito delle attività batimetriche condotte nel 2024;

Visti gli artt. 17, 30, 62, 81, 179, 180, 181, 1174, 1195 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

Visti gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1

È approvato e reso esecutivo il *“Regolamento per la disciplina della navigazione, degli accosti, del traffico commerciale, dei servizi marittimi e della polizia portuale nel complesso portuale di Augusta”*, allegato alla presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

In pari data sono abrogate le Ordinanze n. 95/2005 in data 29/11/2005, n. 70 del 09 dicembre 2021, n. 65 del 24 novembre 2022, n. 76/2025 del 13 agosto 2025 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente Ordinanza.

Art. 2

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni stabilite dal Codice della Navigazione e dalle leggi generali e speciali in quanto applicabili.

Essi saranno, inoltre, ritenuti responsabili dei danni che dalle loro illecite azioni od omissioni dovessero derivare alle persone e/o cose.

Art. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà affissa all'Albo della Capitaneria di porto di Augusta e pubblicata nella pagina “Ordinanze” del sito istituzionale della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Augusta <http://www.guardiacostiera.gov.it/augusta/Pages/ordinanze.aspx>

Augusta, (vedasi protocollo in testata)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Domenico SANTISI
documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, art.21



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Augusta*



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA NAVIGAZIONE,
DEGLI ACCOSTI,
DEL TRAFFICO COMMERCIALE,
DEI SERVIZI MARITTIMI E
DELLA POLIZIA PORTUALE NEL
COMPLESSO PORTUALE DI AUGUSTA.**

INDICE

CAPITOLO I : *DELIMITAZIONE AMBITO PORTUALE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ACCOSTI:*

Art. 1: Ambito portuale

Art. 2: Definizioni

Art. 3: Individuazione degli accosti commerciali

CAPITOLO II: *REGOLAMENTAZIONE ACCESSI - NORME DI NAVIGAZIONE – DIVIETI – NORME DI SICUREZZA:*

Art. 4: Specchio acqueo antistante porto

Art. 5: Precedenza delle navi mercantili a propulsione meccanica sull'altro naviglio

Art. 6: Precedenza nell'attraversamento dei passi

Art. 7: Divieto di attraversamento contemporaneo nei passi di accesso da parte di due o più navi

Art. 8: Entrata ed uscita attraverso l'imboccatura di Levante

Art. 9: Entrata ed uscita attraverso l'imboccatura di Scirocco

Art. 10: Divieto di sostare in prossimità dei passi d'accesso al porto

Art. 11: Navi presenti all'esterno del porto Megarese

Art. 12: Navigazione all'interno del Porto di Augusta

Art. 13: Uso dei canali VHF

Art. 14: Divieto di avvicinarsi alle zone ed alle opere militari

Art. 15: Divieto di ancoraggio

Art. 16: Utilizzo punti di fonda nel seno di Priolo e nel Golfo Xifonio;

Art. 17: Libera visuale dei dromi relativi fanali dell'allineamento;

Art. 18: Divieto di sosta nella zona portuale petrolifera;

Art. 19: Norme di sicurezza dei mezzi di sfuggita presso i pontili petrolchimici;

CAPITOLO III: *PORTO COMMERCIALE:*

Art. 20: Navi – Divieti

Art. 21: Navi – Norme di sicurezza

Art. 22: Equipaggio

CAPITOLO IV: *DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ:*

Art. 23: Disciplina della pesca

Art. 24: Riprese e rilievi

Art. 25: Disciplina Balneazioni e Attività Sportive

Art. 26: Divieto di rampinare

Art. 27: Divieti in prossimità dei relitti

CAPITOLO V: *SERVIZI PORTUALI:*

- Art. 28: Servizi pilotaggi*
- Art. 29: Servizio ormeggio*
- Art. 30: Servizio rimorchio*
- Art. 31: Servizio battellaggio*
- Art. 32: Servizio integrativo antincendio – Guardia ai fuochi*
- Art. 33: Servizio antinquinamento*
- Art. 34: Servizio bunkeraggio*

CAPITOLO VI: *PROVVEDIMENTI CONTRO GLI INCENDI IN PORTO:*

- Art. 35: Servizio antincendio a bordo delle navi*
- Art. 36: Servizio antincendio a terra*
- Art. 37: Incendio a terra*
- Art. 38: Incendio a bordo*
- Art. 39: Operazioni antincendio*
- Art. 40: Zone divieto fuochi – divieto di fumo*

CAPITOLO VII: *FORMALITÀ AMMINISTRATIVE:*

- Art. 41: Disposizioni Generali*
- Art. 42: Precedenza negli accosti*
- Art. 43: Formalità di arrivo per le navi abilitate al trasporto di merci pericolose ed inquinanti*
- Art. 44: Avvisi ai naviganti*

CAPITOLO VIII: *DISPOSIZIONI OPERATIVE:*

- Art. 45: Divieto sosta navi alla fonda in Porto*
- Art. 46: Comunicazioni operative delle navi*
- Art. 47: Comunicazioni operative delle società concessionarie di impianti industriali e delle imprese portuali*
- Art. 48: Modalità comunicazioni operative*

CAP. I

Delimitazione Ambito Portuale e individuazione degli accosti

Art. 1

Ambito Portuale

L'ambito portuale è definito dal Piano Regolatore Portuale.

Art. 2

Definizioni

Il porto di Augusta, nei termini di cui all'art. 1, per esigenze marittime-portuali e per accezione di carattere storico-culturale si compone di:

“PORTO MEGARESE”: lo specchio acqueo a Ponente dell'area urbana di Augusta denominata “isola”, delimitato dalla diga foranea; ad esso si accede attraverso l'imboccatura di Levante e l'imboccatura di Scirocco. Il porto Megarese, nell'area di Nord- Ovest, comprende il “PORTO COMMERCIALE”, che si compone del pontile RO-RO e delle banchine commerciali con relative adiacenze.

“PORTO XIFONIO”: designa lo specchio acqueo a Levante dell'isolotto di Augusta.

“SENO DI PRIOLO”: lo specchio acqueo compreso fra la Penisola Magnisi e la diga meridionale del Porto Megarese.

Il porto Xifonio e il seno di Priolo sono delimitati dalle congiungente p.ta S. Elia, fanale Punta Magnisi (2878/ Ed 1860).

Art. 3

Individuazione degli accosti commerciali

Gli accosti ai pontili adibiti ad usi commerciali sono individuati come segue e con le caratteristiche tecniche a fianco indicate:

DENOMINAZIONE ACCOSTO	LUNGHEZZA (m)	DISLOCAMENTO MAX (Ton.)	PESCAGGIO MAX CONSENTITO (m)
Cantiere Navale di Augusta			
Banchina Lavori	150	35.000	6
Pontili MAXCOM			
1 - affiancato lato Sud	80	4.300	4,5
2 - di punta in testata (solo in orari diurni con 2 piloti a bordo per navi superiori a 1.600 T)	220	66.250 – 16.100 ⁽¹⁾	8,7
3 - affiancato lato Nord	80	4.300	4,5
Bacino KIMEK 8500			
Bacino KIMEK 8500 ⁽²⁾	155	8.500	5,4
Bacino KIMEK 8500 lato sud ⁽²⁾	160	15.000	7
Bacino KIMEK 8500 lato nord ⁽²⁾	160	15.000	7
Porto Commerciale			
Accosto 1	191		10,5
Accosto 2	155 ⁽³⁾		10,5
Accosto 3	155 ⁽³⁾		11,5
Accosto 4	110 ⁽⁴⁾		12,5
Accosto 5	110 ⁽⁴⁾		12,5

Accosto 6	110 ⁽⁴⁾		12,5
Accosto 7	150 ⁽⁴⁾		11,5
Accosto 8	150 ⁽⁴⁾		11,5
Accosto 9	70 ⁽⁴⁾		7
Pontile RO/RO			
Ro/Ro 1 (lato PONENTE)	249		10,5
Ro/Ro 2 (Lato LEVANTE)	249		10,5
Pontili di Punta Cugno (SASOL – Marina Militare)			
3 - NORD (pontile β)	da 20 a 80	4.200	5,18
3 - SUD (pontile β)	da 20 a 80	4.200	5,2
1 - NORD (pontile α)	da 50 a 210	60.500	11,5
1 - SUD (pontile α) ⁽¹¹⁾	da 50 a 140 ⁽⁸⁾	60.500	6 ⁽⁵⁾
Cantiere Tringali			
BACINO FRANCESCO T ⁽²⁾	90	1.750	6
Affiancato FRANCESCO T lato nord ⁽²⁾	100	2.000	6
Affiancato FRANCESCO T lato sud ⁽²⁾	100	2.000	6
Pontile Consortile			
C1 - affiancato piazzola arretrata	108		
C2 - affiancato lato Nord piazzola intermedia	108		
C3 - affiancato lato Nord piazzola terminale	230		
C4 - affiancato lato Sud piazzola terminale	230		
C5 - piazzola intermedia lato sud	108		
C6 - piazzola arretrata lato sud	108		
Banchina CIO nord e sud			
CIO Nord ⁽²⁾	da 10 a 300 ⁽⁷⁾	120.000	7,5
CIO Sud ⁽²⁾	da 10 a 300 ⁽⁷⁾	120.000	7,5
		Dis. max all'arrivo	Dis. max alla partenza
Ponile 1 SONATRACH			
6-affiancato lato nord piazzola arretrata	da 60 a 100	3.648	6.000 ⁽⁹⁾
6 LPG ⁽¹⁰⁾	da 60 a 100	4.700	7.000 ⁽⁹⁾
7-affiancato lato nord piazzola terminale	da 60 a 160	9.145	17.000 ⁽⁹⁾
8-affiancato lato sud terminale	da 60 a 250	50.802	75.000 ⁽⁹⁾
Pontile 2 SONATRACH			
9-affiancato lato nord arretrata	da 60 a 140 ⁽¹²⁾	15.444	20.000 ⁽⁹⁾
10-affiancato lato nord terminale	da 70 a 277	90.428	90.428 ⁽⁹⁾
11-affiancato lato sud piazzola terminale	da 160 a 297	162.600	162.600 ⁽⁹⁾
12-affiancato lato sud piazzola arretrata	da 65 a 150	17.273	26.000 ⁽⁹⁾
Pontile Cementeria (Buzzi Unicem)			
13	da 50 a 130	7.000	6,8
13 BIS A	da 50 a 210	100.000	10
13 BIS B ⁽⁶⁾	da 50 a 210	100.000	10,5
14	da 50 a 130	7.000	6,8
14 BIS A	da 50 a 210	100.000	10
14 BIS B ⁽⁶⁾	da 50 a 210	100.000	10,5
Pontile Superpetroliere (ISAB)			
17-affiancato lato Nord piazzola arretrata	70	3.020	4
18-affiancato lato Nord piazzola intermedia arretrata	120	9.580	6,7
19-affiancato lato Nord piazzola intermedia terminale	220	58.500	12,3
20-affiancato lato Nord piazzola terminale	350	240.000	19,81

21-affiancato lato Sud piazzola terminale	380	420.000	20,36
22-affinacato lato Sud piazzola terminale	220	58.500	12,8
23-affianato lato Sud piazzola intermedia arretrata	120	9.580	7
24-affiancato lato Sud piazzola arretrata	70	3.020	3
Pontile Liquidi (ISAB)			
25- affiancato piazzola lato Nord	250	79.700	12,98
26- affiancato piazzale lato Sud	205	42.100	11,46
27-di punta	200	36.500	10,36
Pontile seno di Priolo (SG-14) Versalis			
34- affiancato lato Nord piazzola terminale ⁽¹³⁾	147	16.800	7,6
35- affiancato lato Sud piazzola terminale ⁽¹³⁾	147	16.800	8,6

Note:

- (1) Nave ormeggiata con cavi di poppa al campo boe. Per nave ormeggiata con cavi di poppa alle bricole dell'accosto 2 del pontile considerare 16.100 t di dislocamento.
- (2) Solo in ore diurne.
- (3) Per gli accosti contigui numeri 2 e 3 è ammessa un'unica nave di l.f.t. fino a 280 metri.
- (4) Accosti contigui per più navi di diversa lunghezza
- (5) Il pescaggio massimo della nave non dovrà superare 6,8 metri in ormeggi diurni e 6,0 metri in ormeggi notturni. Il pescaggio massimo consentito al dislocamento è di metri 7,3 in ogni caso.
- (6) La poppa della nave non dovrà andare oltre la bitta n. 4 di colore rosso.
- (7) Dati riferiti ad ormeggi di punta.
- (8) A condizione che la lunghezza della nave, dal centro della piazzola dove sono ubicate le manichette del carico fino alla parte esterna della poppa della nave (verso ponente) non superi i 68 m., fino al punto marcato da segnale di colore giallo sul pontile.
- (9) Dislocamento soggetto a massimo pescaggio consentito.
- (10) Parametri di riferimento in caso di ormeggio di navi che movimentano Liquid Petroleum Gas.
- (11) Per le navi superiori a 120 m di lunghezza e/o pescaggio superiore a 6 m la manovra dovrà essere effettuata solo in ore diurne e condimeteo favorevoli con 2 piloti a bordo. "
- (12) Limite operativo di permanenza della nave all'ormeggio con vento max di 19 m/s (pari a 36,9 nodi);
- (13) Dal tramonto all'alba, l'ormeggio agli accosti 34 e 35 del pontile fuori diga in concessione alla Soc. Versalis è limitato alle navi non superiori a 5000 Tsl. Nello stesso arco di tempo è vietato l'ormeggio alle navi con eliche a passo variabile non dotate di arresto rapido e riavvio dell'elica di propulsione.

CAP. II

Regolamentazione accessi - Norme di navigazione - Divieti - Norme di sicurezza

Art. 4

Specchio acqueo antistante porto

È vietato a tutte le navi, non dirette o non provenienti dal porto di Augusta, salvo espressa deroga da parte dell'Autorità Marittima, il transito nel tratto di mare delimitato dai seguenti punti (Datum: WGS 84):

A:	Faro Capo S. Croce	C:	Lat. 37° 09' 30" N
B:	Fanale isola Magnisi		Long. 15° 16' 48" E

Art. 5

Precedenza delle navi mercantili a propulsione meccanica sull'altro naviglio

Nel Porto di Augusta, le navi mercantili anche se rimorchiate, che entrino, escano dal porto od eseguano manovra da/per gli accosti militari e commerciali e gli ancoraggi in rada hanno la precedenza su qualunque altro tipo di unità da pesca, diporto, da traffico addette ai servizi dei porti.

Art. 6

Precedenza nell'attraversamento dei varchi

Le navi in uscita dal Porto Megarese, attraverso uno dei due varchi, hanno la precedenza su quelle in entrata.

Art. 7

Divieto di attraversamento contemporaneo nei passi di accesso da parte di due o più navi

È vietato l'attraversamento di ciascun passo di accesso al Porto Megarese, in qualunque senso, da parte di due o più navi contemporaneamente.

Art. 8

Entrata ed uscita attraverso l'imboccatura di Levante

Per entrare nel Porto Megarese, attraverso il varco di Levante, le navi debbono disporsi normalmente sull'apposito allineamento di entrata almeno mezzo miglio prima dell'imboccatura. Per uscire dal Porto Megarese, attraverso il varco di Levante, le navi debbono disporsi normalmente sul predetto allineamento almeno 1000 metri prima dell'imboccatura e mantenerla con la massima aderenza permessa dalle circostanze, accostando opportunamente per uscire da esso, appena possibile.

Art. 9

Entrata ed uscita attraverso l'imboccatura di Scirocco

- a) L'entrata e l'uscita attraverso il varco di Scirocco, è consentita rispettivamente alle navi che, provenienti o dirette dal/al pontile petrolchimico nel Seno di Priolo, devono effettuare operazioni commerciali all'interno del porto megarese ed alle navi che, provenienti da quest'ultimo, devono effettuare operazioni commerciali al pontile petrolchimico sito nel Seno di Priolo. Qualsiasi altro movimento attraverso detto passo potrà essere effettuato, solo in caso di comprovata necessità o urgenza
- b) Per entrare nel Porto Megarese, attraverso il passo di Scirocco, le navi debbono disporsi sulla mezzeria dell'imboccatura almeno 400 metri prima di giungere in prossimità della stessa. Per uscire dal Porto Megarese, attraverso il passo di Scirocco, le navi debbono disporsi sulla mezzeria dell'imboccatura almeno 300 metri prima di giungere in prossimità della stessa.

Art. 10

Divieto di sostare in prossimità dei varchi di accesso al porto

Ad eccezione del battello del servizio di Pilotaggio, è vietato a qualsiasi unità sostare:

- a) nella zona di mare antistante l'imboccatura di Levante compresa nella fascia larga un miglio e profonda miglia 1,5 avente per asse l'allineamento dei dromi Gennalena e Giggia;
- b) nella zona di mare antistante l'imboccatura di Scirocco compresa nella fascia larga mt. 400 e profonda mt. 400 avente per asse la retta, passante per il centro dell'imboccatura, parallela alla diga centrale, lato Sud/Est;
- c) nelle zone di mare interne del Porto Megarese entro il raggio di $\frac{1}{4}$ di miglio dalla sede del varco di Levante e dal centro dell'imboccatura di Scirocco.

Art. 11

Navi presenti all'esterno del porto Megarese:

Nello specchio acqueo di cui al precedente art. 4 può essere consentita, con esclusione della zona di cui al punto a) dell'art. 10:

- a) la sosta a tutte le unità in attesa del pilota per entrare in porto;
- b) la sosta a tutte le unità in attesa di ordini, a condizione che abbiano espletato le previste formalità amministrative, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima;

Le navi che trasportano idrocarburi, sostanze liquide nocive e prodotti chimici liquidi pericolosi, quando impegnate in operazioni qualificate pericolose, vietate all'interno del porto megarese, (lavaggio cisterne con acqua, ventilazione cisterne etc.), dovranno essere ancorate, durante le predette operazioni, nella zona mare antistante il seno di Priolo, a sud della zona di cui al punto a) dell'art. 10.

Art. 12

Navigazione all'interno del Porto di Augusta

All'interno del Porto di Augusta, inteso come tutti gli spazi marittimi definiti dall'art. 2, le navi hanno l'obbligo:

- a) di tenere acceso l'apparato VHF sintonizzato sui canali 16 e 12;
- b) di navigare con prudenza e a velocità di sicurezza per un buon governo e la

manovra.

- c) di lasciare libera la rotta alle navi che entrano ed escono dal porto.

Art. 13

Uso dei canali VHF

I seguenti canali in VHF devono essere impiegati dalle navi nell'ambito del Porto di Augusta esclusivamente per gli scopi e nelle circostanze a fianco di ciascuno appresso specificate:

- 1) per richiedere l'ausilio dei rimorchiatori: VHF canale 11;
- 2) per chiedere l'assistenza sanitaria: VHF canale 16 - 12;
- 3) per richiedere il servizio barcaioli: VHF canale 10;
- 4) per richiedere l'intervento del Pilota: VHF canale 12;
- 6) per richiedere l'intervento della barca degli ormeggiatori: VHF canale 8;
- 7) per richiedere informazioni dall'Avvisatore Marittimo: VHF canale 9;
- 8) per richiedere l'intervento delle bettoline adibite al rifornimento idrico e bunkeraggio:
VHF canale 14.

Art. 14

Divieto di avvicinarsi alle zone, alle navi ed alle opere militari

Salvo specifiche autorizzazioni del Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia, da chiedere tramite la Capitaneria di porto di Augusta, è vietato a qualsiasi nave:

- a) transitare o sostare a meno di 300 metri dalle seguenti opere e zone militari, salvo che per il traffico in uscita o entrata nel porto della Vecchia Darsena:
 - Capo S. Croce;
 - Punta S. Elia;
 - Torre Avolos;
 - Banchina Torpediniere;
 - Pantano Daniele - zona bacini galleggianti;
 - Banchina militare reparto lavori;
 - Banchina Sommergibili;
 - Pontile (NATO) Marina Militare;
 - Porticciolo di Terravecchia;
 - Banchine e pontili di Punta Cugno;
- b) transitare e sostare nella zona di mare compresa tra i paralleli (DATUM WGS 84) 37° 12' 48" N - 37° 13' 38" N e tra il meridiano 015° 12' 48" E e la costa ad Ovest dell'isola Augusta e diga foranea settentrionale, con esclusione, limitatamente nei giorni in cui il campo degaussing non è in funzione, delle unità che devono compiere operazioni di bunkeraggio presso l'impianto distributore di carburante situato nella nuova darsena di Augusta, per il tempo strettamente necessario a svolgere tale operazione, assumendo una rotta di avvicinamento/allontanamento NORD/SUD e viceversa, evitando, in tal modo, l'attraversamento del campo boe che rimane comunque interdetto alla navigazione;
- c) sostare:
 - nella zona di mare compresa tra la banchina Torpediniere e la parallela, a

500 mt, congiungente i punti (DATUM WGS 84) 37° 13' 52" N – 15° 12' 42" E e 37° 13' 41" N – 15° 12' 45" E;

- nella zona di mare compresa tra la banchina reparto lavori in Arsenale la parallela, a 500 mt, congiungente i punti (DATUM WGS 84) 37°14'12" N – 15°12'44" E e 37°14'08" N – 15°12'43" E;

d) transitare all'interno dello specchio acqueo antistante il Pontile Marina Militare "SAURO" delimitato dai seguenti punti:

- 1) Estremità sud banchina Marina Militare (DATUM WGS 84);
- 2) Lat.37°14'06"N Long.015°12'48"E;
- 3) Lat.37°14'11"N Long.015°12'49"E;
- 4) Lat.37°14'18"N Long.015°12'56"E;
- 5) Estremità nord banchina lavori Corvetta.

È vietato a tutte le unità non autorizzate dalle competenti Autorità di avvicinarsi a meno di 200 metri dalle navi militari, alla fonda o ormeggiate alle boe militari, tranne che per motivi di manovra.

È vietato a tutte le unità non autorizzate dalle competenti Autorità di avvicinarsi a meno di 100 metri dalle navi mercantili alla fonda, tranne che per motivi di manovra. Tale divieto non si applica alle unità militari o in servizio di polizia.

Nel seno di Priolo, l'ammarraggio dei velivoli antincendio sarà possibile solo previa conferma da parte sala operativa della Capitaneria di Porto, su richiesta dell'Ente da cui dipende il velivolo o del comandante dello stesso, del fatto che l'area sia sgombra. Nel caso in cui l'area non dovesse essere sgombra, il comandante del velivolo dovrà assicurare che le navi ivi presenti non arrecano alcun pregiudizio all'operazione.

Art. 15

Divieto di ancoraggio

1) Nel porto Megarese, di Augusta, sussistono i seguenti punti di fonda (DATUM WGS 84):

PUNTI DI FONDA NEL PORTO MEGARESE				
Punti di fonda	Latitudine (WGS 84)	Longitudine (WGS 84)	Riferimento da Torre Avolos	
			Distanza (metri)	Rilevamento
A1 ¹	37° 13,756' N	015° 12,483' E	2.470	323°
A2 ¹	37° 13,303' N	015° 12,390' E	1.950	304°
A3 ¹	37° 12,580' N	015° 12,810' E	1.070	250°
C5 ²	37° 14,530' N	015° 12,620' E	3.530	339°
X1 ³	37° 12,200' N	015° 12,320' E	2.010	238°
X2 ³	37° 12,190' N	015° 12,390' E	1.290	213°
X3 ³	37° 11,510' N	015° 12,220' E	2.740	221°
X4 ³	37° 11,650' N	015° 13,000' E	2.200	199°
Y1 ⁴	37° 13,830' N	015° 12,180' E	2.700	315°
Y2 ⁴	37° 12,630' N	015° 12,380' E	1.680	261°
Y3 ⁴	37° 12,270' N	015° 12,220' E	2.120	243°
Y4 ⁴	37° 12,240' N	015° 12,690' E	1.560	230°
Y5 ⁴	37° 12,240' N	015° 13,130' E	1.140	208°
Y6 ⁴	37° 11,710' N	015° 12,070' E	2.900	227°
Y7 ⁴	37° 11,710' N	015° 12,520' E	2.450	216°
Y8 ⁴	37° 11,710' N	015° 12,930' E	2.150	203.5°
Y9 ⁴	37° 11,710' N	015° 13,340' E	1.970	186°
Z1 ⁵	37° 14,340' N	015° 12,690' E	3.120	337°
Z2 ⁵	37° 13,500' N	015° 12,120' E	2.345	299°
Z3 ⁵	37° 13,420' N	015° 12,850' E	1.540	320.5°

Z4 ⁵	37° 13,160' N	015° 12,120' E	2.190	289°
Z5 ⁵	37° 13,120' N	015° 12,350' E	1.790	290°
Z6 ⁵	37° 13,130' N	015° 12,630' E	1.450	297°
Z7 ⁵	37° 13,120' N	015° 12,900' E	1.090	305°
Z8 ⁵	37° 12,900' N	015° 12,220' E	1.910	277°
Z9 ⁵	37° 12,930' N	015° 12,500' E	1.510	280°
Z10 ⁵	37° 12,900' N	015° 12,800' E	1.040	282°
Z11 ⁵	37° 12,930' N	015° 13,090' E	650	293°
Z12 ⁵	37° 12,580' N	015° 13,200' E	570	230°
Z13 ⁵	37° 12,260' N	015° 11,820' E	2.650	249°
Z14 ⁵	37° 12,250' N	015° 13,560' E	990	175.5°
Z15 ⁵	37° 11,300' N	015° 12,610' E	3.030	206°
Z16 ⁵	37° 11,310' N	015° 12,940' E	2.850	197°

¹ Boa di esclusiva pertinenza della Marina Militare. Raggio di sicurezza 300 metri.

² Ormeggio di norma utilizzato per i "giri di bussola".

³ Raggio di sicurezza 400 metri.

⁴ Raggio di sicurezza 300 metri.

⁵ Raggio di sicurezza 200 metri.

2) Nel seno di Priolo, e nel porto Xifonio, di Augusta, sussistono i seguenti punti di fonda(DATUM WGS 84):

PUNTI DI FONDA NEL SENO DI PRIOLO			
Punti di fonda	Latitudine (WGS 84)	Longitudine (WGS 84)	Lunghezza della nave
1 ⁶	37° 11' 05" N	015° 14' 25" E	Fino a 350 metri
2 ⁶	37° 10' 45" N	015° 14' 04" E	Fino a 350 metri
3 ⁶	37° 10' 28" N	015° 13' 40" E	Fino a 300 metri
4 ⁶	37° 10' 10" N	015° 13' 14" E	Fino a 200 metri
5 ⁶	37° 10' 06" N	015° 13' 44" E	Fino a 250 metri
6 ⁶	37° 10' 20" N	015° 14' 12" E	Fino a 350 metri
10 ⁷	37° 09' 50" N	015° 13' 22" E	Fino a 120 metri

⁶ Raggio di sicurezza 370 metri.

⁷ Raggio di sicurezza 220 metri.

PUNTI DI FONDA NEL PORTO XIFONIO			
Punti di fonda	Latitudine (WGS 84)	Longitudine (WGS 84)	Lunghezza della nave
7 ⁶	37° 12' 32" N	015° 14' 36" E	Fino a 350 metri
8 ⁶	37° 12' 56" N	015° 14' 47" E	Fino a 350 metri
9 ⁶	37° 13' 25" N	015° 14' 48" E	Fino a 350 metri
11 ⁷	37° 13' 21" N	015° 14' 27" E	Fino a 150 metri
12 ⁷	37° 13' 37" N	015° 14' 28" E	Fino a 150 metri

⁶ Raggio di sicurezza 370 metri.

⁷ Raggio di sicurezza 220 metri.

Utilizzo dei punti di fonda nel porto Megarese:

- Alle navi mercantili è fatto divieto di ormeggiarsi alle boe di esclusiva pertinenza della Marina Militare, ovverosia alle boe posizionate nei punti A1, A2 ed A3 salvo casi di forza maggiore – a meno che tali boe non siano già occupate – e dietro autorizzazione dell'Autorità Marittima, previo nulla osta dell'Autorità Militare.
- I seguenti punti di fonda, indicati nella tabella sopra riportata sono prioritariamente utilizzati dalle unità navali militari sia nazionali che straniere, su indicazione dell'Autorità Militare: Y1, Y3, Y6, Z1, Z2, Z3, Z7, Z11, Z12 e Z14.
- Gli altri punti di fonda, da utilizzarsi da parte delle navi mercantili, sono indicati dalla Corporazione Piloti, previa comunicazione a questa Capitaneria di Porto, che potrà, in ogni tempo, avocarne l'attribuzione.

- d) Nel caso in cui, per esigenze di natura commerciale, comprese quelle inerenti i servizi funzionali all'operatività delle navi, dovesse rendersi funzionale l'utilizzo da parte di una nave mercantile di uno dei punti di fonda, indicati nel secondo comma, non occupato da un'unità navale militare, la Corporazione Piloti potrà indicare, previo assenso dell'Autorità Militare e previa comunicazione alla Capitaneria di Porto, lo stesso punto di fonda alla detta unità mercantile, fermo restando che, in ogni tempo, l'Autorità Marittima può avocarne l'attribuzione, sentita l'Autorità Militare.
- e) Nel caso di esigenze di natura commerciale, comprese quelle inerenti i servizi funzionali all'operatività delle navi, l'Autorità Marittima si riserva di assegnare punti di fonda, fatta eccezione per quelli indicati nel secondo comma, anche se già occupati, ad unità mercantili che ne facciano richiesta. La nave che ha ricevuto l'ordine di lasciare il punto di fonda, assegnato ad altra nave, dovrà farlo a proprie spese.

Art. 16

Utilizzo dei punti di fonda nel seno di Priolo e nel porto Xifonio

Nel seno di Priolo e nel porto Xifonio, i punti di fonda, da utilizzarsi da parte delle navi mercantili, sono indicati dalla Corporazione Piloti, previa comunicazione a questa Capitaneria di Porto, che potrà, in ogni tempo, avocarne l'attribuzione.

Nel seno di Priolo potranno ancorare, di norma, navi mercantili quali navi cisterna e da carico. Nel golfo Xifonio potranno ancorare, di norma, unità mercantili quali navi passeggeri ed unità da diporto.

È fatta salva la possibilità di ancorare unità militari, sia nel seno di Priolo che nel porto Xifonio, in caso di richiesta da parte dell'Autorità Militare, con disposizione dell'Autorità Marittima.

Art. 17

Libera visuale dei dromi e relativi fanali dell'allineamento

Allo scopo di consentire la libera visuale dei dromi e dei segnalamenti luminosi relativi, materializzanti l'allineamento di entrata del Porto Megarese attraverso l'imboccatura di Levante, le navi destinate a rimanere alla fonda devono ancorarsi in maniera da non occultare di giorno e di notte la visuale dei dromi. In particolare, devono sempre lasciare libera una fascia larga 500 metri (avente per asse l'allineamento stesso).

Art.18

Divieto di stazionamento nella zona portuale petrolifera

È fatto divieto a tutte le navi, ad eccezione di quelle specificamente autorizzate, o che effettuino servizi dedicati, di stazionare a meno di 200 m dagli accosti mercantili adibiti alla caricazione e scarica di merci pericolose.

Art. 19

Norme di sicurezza dei mezzi di sfuggita presso i pontili petrolchimici

I pontili petrolchimici (quando, in esercizio), per consentire la sfuggita degli operatori dei pontili medesimi in caso di necessità, dovranno essere dotate di idonee motobarche in ferro, regolarmente armate ed equipaggiate 24 ore su 24, avente le

sottoelencate caratteristiche ed attrezzature in dotazione:

- a) impianto a pioggia per raffreddamento sovrastrutture;
- b) impianto mobile di irrorazione a schiuma;
- c) un numero di autoprotettori sufficienti per tutte le persone, compreso l'equipaggio, che la motobarca è abilitata a trasportare o in alternativa un impianto centralizzato di aria compressa con punti di presa e relative maschere sufficienti per tutte le persone, compreso l'equipaggio, che la motobarca è abilitata a trasportare;
- d) la cabina, completamente chiusa, nonché la tuga dovranno essere completamente isolate, per evitare eventuali sbalzi di temperatura;
- e) l'impianto elettrico dovrà avere un grado di protezione adeguato, a giudizio R.I.NA.;
- f) il tubo di scarico gas del motore, dovrà essere posizionato in maniera tale da convogliare le eventuali scintille, nonché i gas di scarico, sprigionantesi dallo stesso, al di sotto della superficie del mare o se posizionato a pelo di acqua dovrà essere alimentato all'immissione continua di acqua di raffreddamento;
- g) abilitazione al trasporto di persone, con velocità minima di 7 nodi.

Dette motobarche, nel numero come fianco di ciascun pontile indicato, dovranno essere ormeggiate in zona considerata più opportuna dalla Società concessionaria del pontile stesso, a seconda anche della natura e volume delle merci pericolose movimentate agli accosti dei pontili:

- a) PONTILI DI PUNTA CUGNO SASOL - MARINA MILITARE
n. 1 motobarca;
- b) PONTILE "1 SONATRACH"
n. 1 motobarca;
- c) PONTILE "2 SONATRACH"
n. 1 motobarca;
- d) PONTILE ISAB 1
n. 1 motobarca;
- e) PONTILE ISAB 2
n. 1 motobarca;
- f) PONTILE SENO DEL PRIOLO (SG-14: POLIMERI EUROPA)
n. 1 motobarca.

CAP. III
Porto Commerciale

Art. 20
Navi - Divieti

Alle navi che svolgono operazioni commerciali alle banchine del porto Commerciale è vietato:

- tenere imbarcazioni, scale, gru, pennoni, picchi di carico o altre attrezzature sporgenti dal bordo;
- effettuare scarichi di rifiuti liquidi e solidi di qualsiasi genere, comprese le acque igieniche di bordo.

Art. 21
Navi - Norme di sicurezza

A cura del comando di bordo:

- i fumaioli o i tubi di scarico della combustione devono essere muniti di efficienti reti parascintille;
- procedere a velocità tale da non provocare spostamenti di acqua che possono compromettere la sicurezza delle navi ormeggiate e, comunque a velocità confacente alla sicurezza della manovra;
- l'ormeggio deve essere effettuato con cavi idonei;
- i cavi di ormeggio devono essere regolati a seconda del procedere delle operazioni di caricazione o scarica e del variare delle maree, in modo che siano sempre ben tesi e mai in bando;
- è vietato l'uso di ponti, passerelle o zatterini con personale intento a lavori lungo la fiancata in presenza di mezzi nautici in manovra nei pressi;
- le ancore devono essere tenute in cubia o in posizione tale da non creare pericoli o danni;
- deve essere apposta idonea segnaletica diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio o le attrezzature di bordo che non vengono rientrate al termine dei lavori, occupino parte di banchina in modo da presentare pericolo per i veicoli o le persone in transito.

Art. 22
Equipaggio

A bordo delle navi deve essere sempre presente l'equipaggio, così da garantire in qualsiasi momento l'attuazione in sicurezza di qualsiasi manovra di emergenza o disposta dall'Autorità Marittima.

È fatto divieto al personale dell'equipaggio non autorizzato in base alle vigenti norme di Polizia di Frontiera e Doganali, di sbarcare dalla nave o scendere anche temporaneamente presso le banchine del Porto Commerciale.

CAP IV
Disciplina delle attività

Art. 23
Disciplina della pesca

- a) Nel Porto Megarese e nelle zone di cui all'art. 10 lettere a), b), c) è vietato, salvo espressa deroga di questa Autorità, l'esercizio della pesca comunque effettuata.
- b) Nel Porto Xifonio è consentita, compatibilmente con la presenza di eventuali navi alla fonda, l'esercizio della pesca.
- c) Nella zona di mare delimitata dai seguenti punti:
 - 1) Punta Carcarella;
 - 2) miglia 1.2 al traverso di Punta Carcarella (LAT. 37°13.3' N – LONG. 15°15.2' E) (DATUM WGS 84);
 - 3) miglia 0.5 al traverso del Faro della Penisola Magnisi (LAT. 37°09.5'N - LONG. 15°14.8 E) (DATUM WGS 84);
 - 4) faro della Penisola Magnisi,

compresa nelle acque del Compartimento Marittimo di Augusta è vietato l'esercizio della pesca comunque effettuata.

Art. 24
Riprese e rilievi

Ai fini della Security portuale, tutti gli operatori del settore delle telecomunicazioni o media che intendono effettuare riprese video nell'ambito del porto di Augusta, devono effettuare una comunicazione alla Capitaneria di porto e all'Autorità di Sistema Portuale contenente l'elenco nominativo dei soggetti addetti alle riprese ed essere dotati di ogni altra autorizzazione prevista da altri Enti competenti.

Art. 25
Disciplina Balneazione e Attività sportive

La balneazione è vietata:

- nelle acque del Porto Megarese, propriamente detto;
- in tutte le altre zone del Porto di Augusta interessate dal transito e dalla sosta delle navi comprese le aree esterne circostanti.

È vietato, altresì, nell'ambito del porto di Augusta, effettuare sci nautico, canottaggio, navigazione a vela, acquascooter, paraflly, Kite Serf ed attività sportive di qualsiasi genere senza la specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Art. 26
Divieto di rampinare

È vietato rampinare nel porto.

Dovendosi recuperare oggetti caduti in mare occorrerà la preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto che disporrà anche per la relativa sorveglianza.

Art. 27
Divieti in prossimità dei relitti

Considerato che nel porto di Augusta sono presenti alcuni relitti, è vietato navigare e avvicinarsi in prossimità degli stessi, nonché effettuare alcuna attività marittima. È vietato ad ogni persona salire a bordo dei relitti o effettuare qualsiasi attività senza la preventiva autorizzazione di questa Autorità marittima.

CAP V
Servizi Portuali

Art. 28
Servizi pilotaggio

Tutte le navi mercantili superiori alle 500 TSL hanno l'obbligo di servirsi del pilota per le manovre di ancoraggio, ormeggio, disormeggio o movimenti vari con l'esclusione di quelli che si effettuano lungo una stessa banchina quando non comportano l'uso delle macchine e dei rimorchiatori.

Il servizio di pilotaggio è disciplinato dal Regolamento di Pilotaggio per i porti di Augusta, Siracusa e Pozzallo.

Eventuali impieghi dei piloti del porto a titolo personale o in qualità di Pilota della Corporazione in altri sorgitori deve essere specificamente autorizzato dalla Capitaneria di porto Augusta.

Art. 29
Servizio ormeggio

Tutte le navi mercantili superiori alle 500 TSL hanno l'obbligo di servizi del Gruppo Ormeggiatori del porto per le operazioni di ormeggio, disormeggio e movimenti vari anche lungo la stessa banchina.

Le navi non rientranti fra quelle sopracitate possono ormeggiare disormeggiare senza servirsi del Gruppo Ormeggiatori solo se impiegano mezzi personale di bordo e senza compromettere la sicurezza della nave e dell'equipaggio.

Il servizio di ormeggio è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 30
Servizio rimorchio

Il servizio di rimorchio nel porto di Augusta è esercitato dalla Società Concessionaria secondo i termini del Regolamento locale.

Art. 31
Servizio battellaggio

Il trasporto delle persone e cose con mezzi nautici è espletato dalle unità del Gruppo Barcaiole, con le deroghe di cui alla Ordinanza n°10/93 del 10 ottobre 1993.

Il servizio di battellaggio dei barcaiole è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 32

Servizio integrativo antincendio – Guardia ai fuochi

Il servizio integrativo antincendio è svolto da ditte autorizzate dall'Autorità Marittima. La disciplina del servizio è contenuta nell'ordinanza n. 05/96 del 16 gennaio 1996.

Art. 33

Servizio antinquinamento

La prevenzione delle acque dall'inquinamento è regolata dall'Ordinanza n° 68/95 del 10 novembre 1995.

Le operazioni di antinquinamento delle acque portuali sono espletate dalle apposite ditte Concessionarie del servizio.

Art. 34

Servizio di bunkeraggio

Il servizio di bunkeraggio nell'ambito del porto di Augusta è regolamentato con Ordinanza n. 98/05 del 20 dicembre 2005.

CAP VI

Misure contro gli incendi in porto

Art. 35

Servizio antincendio a bordo delle navi

Tutte le navi presenti nel Porto sono tenute a mantenere in efficienza e in stato di rapido funzionamento gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi.

Sulle navi cisterna e sui pontili deve essere effettuato un servizio di vigilanza a mezzo di idoneo personale conformemente a quanto previsto dall'art. 10 dell'Ordinanza n°05/96 del 16 gennaio 1996.

Art. 36

Servizio antincendio a terra

I concessionari di stabilimenti industriali, di officine, di magazzini, di depositi, ecc., situati nel porto devono mettere in opera e mantenere in efficienza le attrezzature antincendio prescritte dalle Autorità competenti.

Art. 37

Incendio a terra

In caso di incendio sui moli, sulle calate, nei capannoni o sui galleggianti, i custodi, i guardiani e chiunque si trovi presente devono darne immediato avviso ai Vigili de Fuoco ed alla

Art. 38
Incendio a bordo

Nel caso in cui l'incendio si manifesti a bordo di navi, il Comandante e il personale di guardia deve darne immediato avviso alla Capitaneria di Porto, alla società concessionaria dell'accosto ed ai Vigili del Fuoco, iniziando subito le operazioni di spegnimento o di isolamento, con i mezzi antincendio di bordo.

I Comandi di bordo sono tenuti ad attenersi alle disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto per tutto quanto si riferisce alla sicurezza del porto e delle altre navi.

Art. 39
Operazioni antincendio

La direzione tecnica delle operazioni di spegnimento e di isolamento dell'incendio è assunta dai Vigili del Fuoco. L'Autorità Marittima coordinerà l'azione dei reparti dei Vigili del Fuoco, quella dei mezzi nautici e terrestri e di tutte le altre persone che devono essere impegnate nell'opera di spegnimento in base a quanto previsto dalla "Monografia antincendio del porto di Augusta".

Art. 40
Zone divieto fuochi - divieto di fumo

È rigorosamente proibito accendere fuochi e fumare:

- sui galleggianti contenenti merci facilmente accensibili e su tutte le banchine ove si imbarcano e sbarcano dette merci;
- sulle navi che imbarcano e sbarcano le suddette materie salvo nei locali appositamente destinati ove è consentito fumare;
- in tutte le località del porto ove sono esposte tabelle con la scritta "Vietato Fumare".

CAP VII
Formalità Amministrative

Art. 41
Disposizioni Generali

Qualsiasi movimento di unità mercantile nell'ambito del Porto di Augusta, ivi compresa l'entrata e l'uscita, potrà essere eseguito solo se autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Augusta.

I Comandanti delle navi, sia nazionali che estere, sono obbligati ad eseguire gli ordini ricevuti dalla Capitaneria di Porto, rimanendo però responsabili di ogni incidente cagionato dalle loro manovre.

Art. 42
Precedenza negli accosti

L'accosto delle navi, che non abbiano impedimenti sanitari o di altro genere, alle banchine, moli sporgenti e alle altre attrezzature portuali per il compimento delle operazioni commerciali, è regolato dall'Autorità Marittima tenendo conto dell'ora di arrivo della nave

nell'ambito del porto di Augusta.

Al turno di accosto delle navi destinate alle zone portuali in concessione provvederà l'Autorità Marittima, sentite le Società concessionarie, tenendo conto delle esigenze tecniche operative dello stabilimento o impianto al quale l'accosto è assentito in concessione.

Art. 43

Formalità di arrivo per le navi abilitate al trasporto di merci pericolose ed inquinanti

Tutte le navi adibite al trasporto alla rinfusa ed in colli, di merci pericolose (così classificate nel codice IMDG "inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF", nel Cap. 17 del codice IBC e nel Cap. 19 del codice IGC) od inquinanti (idrocarburi, sostanze liquide nocive e sostanze dannose di cui rispettivamente agli allegati I - II - III MARPOL) totalmente o parzialmente cariche, comprese quelle vuote non ancora degassificate, che entrano nei porti compresi nella giurisdizione di questo Circondano Marittimo e soggette all'obbligo del pilotaggio, debbono ottemperare alle prescrizioni indicati nei seguenti punti:

- a) compilare fedelmente ed accuratamente la lista di controllo di cui all'allegato I mettendo la a disposizione del pilota perché ne sia informato, apponendo lo stesso la propria firma per presa visione consegnandola successivamente controfirmata all'Autorità Marittima, unitamente alla nota di informazione di cui all'art 179 del Codice della Navigazione.

Il pilota qualora dalla lista di controllo o durante le operazioni di ormeggio, disormeggio e/o ancoraggio della nave, verifichi l'esistenza di manchevolezze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione dell'unità o costituire comunque un pericolo, deve informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Augusta.

- b) Le navi di cui sopra quando navigano nelle acque territoriali ricadenti nell'ambito di questo Compartimento Marittimo devono:

- informare la Capitaneria di Porto di Augusta di qualsiasi manchevolezza o incidente che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione o costituire pericolo per l'ambiente marino, per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali fornendo immediatamente alla Capitaneria di Porto di Augusta informazioni in merito ai particolari dell'incidente e ai dati di cui all'allegato H, ovvero segnalando quale Autorità dispone delle informazioni richieste.
- stabilire al più presto un collegamento VHF direttamente con la stazione radio della Capitaneria di Porto mantenendo tale collegamento.
- servirsi del pilota, anche al di fuori dei limiti previsti dal regolamento di pilotaggio vigente, in caso di nebbia o di scarsa visibilità o comunque quando la natura del carico e/o le condizioni della navigazione lo rendano consigliabile.

- c) Le navi di cui trattasi inferiori a 2000 TSL che utilizzano il pilotaggio VHF dovranno informare preventivamente il pilota e la Capitaneria di Porto di Augusta di qualsiasi manchevolezza o incidente che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione o costituire un pericolo per l'ambiente marino e le zone adiacenti.

Art. 44

Avvisi ai naviganti

Tutti i Comandanti delle navi o in sostituzione gli Ufficiali di coperta prima della partenza dovranno essere a conoscenza degli avvisi ai naviganti.

CAP VIII
Disposizioni Operative

Art. 45

Divieto di permanenza di navi alla fonda in Porto

- a) Nel Porto di Augusta è fatto divieto alle navi che trasportino idrocarburi, prodotti gassosi, sostanze liquide nocive e prodotti chimici liquidi pericolosi, di sostare alla fonda nel Porto Megarese se non abbiano previsioni di effettuare entro un periodo determinato, operazioni commerciali.
- b) Le navi di cui al presente articolo devono, durante il tempo in cui permangono alla fonda in rada, mantenere l'assetto di navigazione.
- c) Le navi in sosta alla fonda nel Porto Megarese che intendono effettuare esercitazioni di sicurezza devono richiedere il preventivo nulla-osta alla Capitaneria di Porto di Augusta, nonché comunicare l'orario di inizio e fine esercitazione.

Art. 46

Comunicazioni operative delle navi

È fatto obbligo a tutte le navi mercantili, di qualsiasi bandiera e stazza, che devono entrare nel porto di Augusta, di comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Augusta, mediante chiamata sul canale VHF CH.16 e, successivamente, sul canale di lavoro VHF CH.71, la previsione di arrivo (E.T.A. - Estimated Time of Arrival) in occasione del loro ingresso nelle acque territoriali di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Augusta.

Per le navi non soggette ad obbligo di pilotaggio, le comunicazioni inerenti il punto di fonda, di ormeggio, di entrata o uscita dovranno essere effettuate dalle navi medesime, sempre impiegando dapprima il CH.16 e, successivamente, il CH.71.

Art. 47

Comunicazioni operative delle società concessionarie di impianti industriali e dei servizi portuali

È fatto obbligo alle società concessionarie di impianti industriali di comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, l'orario di inizio e/o fine "flusso", ovvero eventuali sospensione/riprese delle operazioni presso il/i proprio/i pontile/i.

Tali comunicazioni devono avvenire principalmente a mezzo mail all'indirizzo "so.cpaugusta@mit.gov.it", nonché telefonicamente al 0931/5255811, ovvero utilizzando dapprima il CH.16 VHF e, successivamente, il CH.71.

È fatto obbligo alle società concessionarie di servizi portuali nel Porto di Augusta di comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, esclusivamente i movimenti di entrata/uscita al/dal porto di Augusta, dei propri mezzi navali.

Tali comunicazioni devono avvenire utilizzando dapprima il CH.16 e, successivamente, il CH.14 (società concessionaria del servizio di rimorchio) od il CH.71 (tutti gli altri).

Art. 48

Comunicazione operative della locale corporazione dei piloti

È fatto obbligo alla locale Corporazione dei piloti di comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Augusta, con chiamata sul CH.16 e, successivamente, sul CH.12, gli orari relativi all'avvenuto imbarco/sbarco dei piloti medesimi, nonché l'eventuale punto di fonda o di ormeggio della nave al termine della manovra.

Augusta, (data di sottoscrizione con firma digitale)